



LEZIONE 8

Nuovo diritto per un nuovo papa

Abbiamo potuto notare come l'istituzione pontificia si andasse muovendo verso un controllo – o almeno un tentativo di controllo – sempre maggiore: sia dell'elezione pontificia, come si è visto con il concilio del 1059, sia sulla giurisdizione vescovile (concordato di Worms del 1122). Dobbiamo ora considerare altre ricadute, generali e importantissime, del progetto gregoriano: ben oltre il rinnovamento morale della chiesa, la concezione di Gregorio ha come obiettivo l'intera società cristiana, che il pontefice si assume il diritto, e al medesimo punto il dovere, di organizzare e governare. All'atto pratico, il movimento gregoriano richiese, sul piano degli individui, una più netta separazione (abbiamo visto la forzata 'regolarizzazione' dei canonici) tra laici ed ecclesiastici; sul piano istituzionale riconfigurò i diversi funzionari secondo gli incarichi esercitati.

«Si delinea in tal modo, nel quadro della *Respublica christiana*, il concetto di ordinamento canonico come sistema giuridico autonomo, autosufficiente, in costante espansione. Il papa si attribuisce il diritto di produrre nuove leggi e di temperare le antiche, di limitare la sfera dei poteri di ogni soggetto ecclesiastico, ma anche di affermare quali siano le competenze della Chiesa di fronte al potere politico e di dichiarare l'esclusione dalla cattolicità (scomunica) di chiunque non obbedisca ai suoi comandi. Essendo il papa il punto di convergenza di tutta la Chiesa, sono poste le basi di una struttura destinata a disciplinare e giuridicizzare la vita intera della cattolicità»

(C. Fantappiè, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna, 2010, p. 99).

Le nuove raccolte di canoni si pongono un obiettivo nuovo; non più fornire norme più chiare, 'ripulite' da usi ormai desueti, ma una nuova produzione di diritto, e specialmente l'istituzione di un criterio per orientarsi di fronte a prescrizioni in contraddizione: una **nuova gerarchia delle fonti del diritto**. Ad esempio la *Collectio canonum* di Anselmo da Lucca, commissionata da Gregorio VII e compiuta circa nel 1083, ha l'obiettivo di proporre la superiorità di ogni forma di intervento papale.

Norme e vuoti normativi

Per armonizzare le nuove esigenze normative teologi e canonisti lavorano di concerto. In questa fase, cosiddetta 'periodo classico' del diritto canonico, l'avanguardia intellettuale è costituita dalla scuola di Bologna. Il monaco Graziano, che vi insegna, compone un'opera rivoluzionaria, che segna una nuova fase nella storia del diritto canonico: la **Concordia discordantium canonum**, poi chiamata *Decretum Gratiani*.

«Graziano utilizza nella sua compilazione circa tremilanovecento testi, appartenenti ai più diversi generi: i canoni dei concili generali e particolari dal IV secolo al II concilio Lateranense del 1139, le lettere decretali dei papi, da Damaso a Innocenzo II, ivi comprese le Decretali pseudo-isidoriane; e ancora i testi dei Padri della Chiesa, i penitenziali, i libri liturgici, i sinodi episcopali, le leggi romane e franche»

(C. Fantappiè, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna, 2010, p. 106).

Studi recenti hanno portato a ritenere che il *Decretum* sia stato composto in un periodo piuttosto prolungato, tra il 1130 e il 1158. dobbiamo però notare come il *Decretum* non rechi traccia di indulgenze.

Nemmeno una altra fondamentale opera del periodo, non giuridica ma teologica, tratta delle indulgenze: sono le *Sententiae* di **Pietro Lombardo**, redatte circa nel medesimo lasso di tempo del *Decretum* (1143-1152 circa). Le *Sententiae* si ripropongono un obiettivo ambizioso: raccogliere e sistemare le sentenze (auctoritates) dei Padri della chiesa e dei massimi teologi medievali rispetto ai principali problemi della teologia. Entrambi i personaggi furono influenzati tuttavia da Pietro Abelardo (1079-1142), il quale nella sua vasta produzione teologica si occupò invece dell'argomento.

Affrontiamo qui solo alcuni esempi delle difficoltà teologiche in rapporto alle indulgenze.

Durante il XII e il XIII secolo prende avvio la profonda riflessione che portò alla 'nascita del Purgatorio', ossia alla definizione della dottrina del Purgatorio che sarebbe stata codificata ufficialmente solo con il secondo concilio di Lione, del 1274 (si consiglia allo studente la lettura dell'ormai classico J. Le Goff, *La nascita del Purgatorio*). Nel XI secolo era in vigore la consuetudine di concedere l'assoluzione dei peccati ai defunti, tramite una formula deprecativa al momento della sepoltura. Solo alla fine del XII secolo teologi e canonisti affermarono che le assoluzioni potevano essere applicate solo ai vivi.

Non era poi nemmeno chiara la relazione tra colpa e pena. Si riteneva che fosse Dio a conoscere quale pena corrisponde alla colpa, ma nessun teologo era in grado di spiegare cosa potesse rimettere la Chiesa. Stava a chi deteneva potestà di ordine, ossia il papa e i vescovi, 'legare e sciogliere' quanto riguardava i canoni; quindi un vescovo aveva facoltà di scomunicare e di levare la scomunica; ma quale pena aveva in mente Dio? Si poteva assolvere dalla colpa, posto che la pena fosse stata codificata?

Una delle poche questioni certe, almeno dal pontificato di Innocenzo II (1130-1143), fu che la confessione doveva essere una condizione preliminare per poter ottenere una indulgenza. E tale resta ai giorni nostri.

Le indulgenze secondo Abelardo

Soltanto con Pietro Abelardo ebbe finalmente inizio un dibattito sulle indulgenze, la loro natura e quali condizioni avrebbero dovuto soddisfare. Benché assimilasse, mostrandosi in proposito più approssimativo di altri teologi, le indulgenze alle differenti *absolutiones* e *redemptiones*, Abelardo affrontò con estremo interesse il problema della soddisfazione penitenziale, attribuendo peso preponderante alla contrizione a scapito di atti esteriori. Abelardo riteneva indispensabile il pentimento, tanto che

«con questo pianto e con questa contrizione di cuore che diciamo vero pentimento, non può rimanere nell'anima il peccato, cioè il disprezzo di Dio, ossia il consenso al male, poiché l'amore di Dio che ispira quel pianto non ammette la colpa»

(Petrus Abaelardus, *Scito te ipsum*, 166).

Questa prospettiva, che dota la contrizione di un ruolo essenziale (e sufficiente), si scontrava con le assoluzioni che la chiesa concedeva in totale autonomia dalla effettiva disposizione d'animo del peccatore; ad esempio tramite elemosine. Il problema è quanto stabilisce Dio, che non può essere sondato dai sacerdoti; all'epoca erano ben noti, ed endemici, problemi derivanti dalla simonia. Ancora nel *Scito te ipsum* ('Conosci te stesso'), Abelardo difatti afferma:

«altri sacerdoti ingannano i fedeli non tanto per errore quanto per cupidigia, quando condonano o riducono le pene della penitenza imposta dietro una offerta in denaro; costoro si occupano non della volontà di Dio, ma del valore del denaro [...]. Anche i principi dei sacerdoti, cioè i vescovi, bruciano di cupidigia con tanta impudenza che nella dedicazione delle chiese, nella consacrazione degli altari, nella benedizione dei cimiteri o in altre solennità quando tengono adunanze di popolo da cui si aspettano offerte, si mostrano in compenso molto generosi nell'alleviare le penitenze; ora riducono di un terzo, ora di un quarto la penitenza a tutti in generale, volendo far parere di essere ispirati dalla carità; ma invece lo fanno pe colmo di cupidigia».

È interessante inoltre notare, più in dettaglio, che per Abelardo

«nessuno [...] poteva avere il diritto e il potere di disporre, a pagamento, della pena dell'anima altrui, ed in più indipendentemente dalla fede e dalle disposizioni interiori di chi più poteva comprare le indulgenze, i ricchi. Le indulgenze, non potevano riferirsi alle pene che il fedele doveva scontare nell'aldilà, ma lo assolvevano dall'obbligo di mettere in esecuzione una penitenza imposta dal sacerdote e dalle leggi canoniche»

(S. Vacca, «*Aut punit homo, aut Deus punit*». *Le indulgenze nella storia della penitenza e della teologia*, in «Studi Medievali e Moderni» 1, 1999, p. 36).

Le affermazioni di Abelardo, lette oggi, avvicinano molto il teologo parigino alla V tesi di Martin Lutero.

Tappe teoriche

Abbiamo più volte ribadito come la storia delle indulgenze non possa che svolgersi in parallelo alla storia della penitenza. Non abbiamo però lo spazio da dedicare a entrambi gli argomenti, piuttosto complessi. Ci limiteremo a elencare alcuni punti fermi nella storia delle indulgenze, facendo riferimento, quando necessario, alla corrispondente situazione penitenziale.

Il silenzio di Graziano e di Pietro Lombardo sulle indulgenze è chiaro segno che la dottrina sull'argomento non era ancora stata definita, né sul piano canonistico, né su quello

teologico. Per questo, l'atteggiamento in merito non poteva che essere prudenziale: nessun concilio o papa aveva espresso, sino ad allora, pronunciamenti ufficiali. A trattare delle indulgenze sarebbero stati, sempre più frequentemente, i teologi; ricordiamo Pietro Cantore (anche lui docente a Parigi), Alano di Lilla, Guglielmo di Auxerre, Alessandro di Hales; impossibile non citare Tommaso d'Aquino. Piero Cantore, nella sua *Summa de sacramentis* (1160-1190 circa) fece cenno alle indulgenze concesse per visita a chiese o per elemosina. Anche Pietro Cantore assisteva con preoccupazione a un utilizzo spersonalizzato, quindi deresponsabilizzato, della *relaxatio*.

Fu il canonista Ugucione da Pisa, professore di diritto canonico a Bologna (1178-1190) quindi vescovo di Ferrara († 1210), a presentare per la prima volta nelle sue *Derivationes* le indulgenze quali «assoluzione giurisdizionale dalla pena temporale dovuta ai peccati davanti a Dio». Di lì a poco, e sempre sul terreno della prassi, e non della teoria, il Concilio Laterano IV fotografava una situazione di endemici abusi, che, come è noto, imponeva un drastico ridimensionamento delle concessioni vescovili e limitava ad un anno il tetto massimo per le remissioni.

È significativo che, nella costituzione LXII del Concilio, a essere trattati insieme siano indulgenze ed ostensione delle reliquie; e parimenti non trascurabile è che occasione per concedere indulgenze, nel canone, è la dedicazione di chiese, a fianco di «quibuslibet casibus» non meglio specificati. Vediamo ora il testo.

Il canone LXII del Concilio Laterano IV

«Poiché dal fatto che alcuni espongono le reliquie dei santi per venderle, si è spesso presa occasione per detrarre la religione cristiana, perché ciò non avvenga in futuro, col presente decreto stabiliamo che le reliquie antiche da ora in poi non siano messe in mostra fuori del reliquiario, né siano poste in vendita. Quelle nuove nessuno si azzardi a venerarle, prima che siano state approvate dall'autorità del Romano pontefice.

Per l'avvenire i prelati non permettano che chi va nelle loro chiese per venerare le reliquie sia ingannato con discorsi fantastici o falsi documenti, come si usa fare in moltissimi luoghi per lucro.

Quanto ai questuanti di elemosine, di cui alcuni mentono agli altri diffondendo errori nella loro predicazione, proibiamo che essi siano ammessi se non presentano lettere autentiche della sede apostolica o del vescovo diocesano [...]. Quelli che chiedono le elemosine siano modesti e riservati; non prendano alloggio nelle osterie o in altri luoghi poco adatti; non facciano spese inutili e costose; e si guardino assolutamente dal portare invano l'abito religioso.

Si aggiunga che concedendo le indulgenze senza alcun discernimento troppo abbondanti, come alcuni prelati fanno senza ritegno **si getta il disprezzo sul potere delle chiavi, e viene a perdere ogni efficacia la soddisfazione penitenziale.**

Decretiamo, perciò, che, quando si dedica una basilica, non si conceda un'indulgenza di più di un anno, sia che la dedicazione sia fatta da uno che da più vescovi; e che, inoltre, nell'anniversario della dedicazione la remissione concessa con l'ingiunzione della penitenza non superi i quaranta giorni.

Vogliamo anche che questo numero di giorni sia considerato come giusta misura delle lettere di indulgenze che talvolta vengono concesse, poiché il Romano pontefice, che ha la pienezza della potestà, usa attenersi a questi limiti».

Dopo il Concilio Laterano IV

Il Concilio tentava di riportare nelle mani del pontefice, come successore di Pietro, una autorità prima sfuggita di mano; di contro, da allora in avanti, i sacerdoti rivendicarono la propria legittimità a concedere indulgenze in virtù della misericordia divina, senza far cenno alcuno a mediazioni gerarchiche. Questa era la fondamentale novità rispetto al passato:

«quando un fedele del XIII secolo giungeva in una chiesa, divenuta fonte d'indulgenza (in ragione [...] di una qualche ricorrenza particolare), la remissione colà garantita proveniva da un potere di giurisdizione, non più, come avveniva per le remissiones del passato, di ordine, dalla sola facoltà di "legare" e di "sciogliere"» (R. Paciocco, *Canonizzazioni e culto dei santi nella christianitas*, 2006, p. 204)

Il concilio, però, stabilì una prassi rivoluzionaria: l'obbligo della confessione annuale. Dopo ponderate riflessioni, il Duecento è il secolo della codifica canonica. Testi fondamentali furono il *Liber Extra* di Gregorio IX (1234), ma pure la *Summa super titulis decretalium* di Enrico di Susa († 1270).

Il *Liber Extra* già sanciva la facoltà, da parte di un pontefice, di oltrepassare il 'calmiere' prescritto dall'appena citato canone LXII del concilio Laterano IV; segnale evidente della fatica a mantenere la modestia nelle remissioni. La *Summa* è la sintesi più significativa prodotta nel Duecento, ma soltanto nel Trecento la canonistica potrà organizzare una trattazione organica della materia indulgenziale.

Il tesoro dei meriti

A conclusione del processo, la relazione tra facoltà di rimettere la pena (**e solo la pena**) verrà giustificata dalla dottrina del 'thesaurus ecclesiae', ossia del tesoro delle opere di Cristo e dei santi. Ogni credente partecipa di tale tesoro, e l'idea della partecipazione da parte di tutti i fedeli è antica, già attestata nel V secolo. Il vescovo Niceta di Remesia, tra i primi testimoni del concetto di *communio sanctorum*, così scriveva:

«Che altro è la Chiesa se non la congregazione di tutti i santi? Dall'inizio del mondo infatti i patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, i profeti, gli apostoli, i martiri, tutti i giusti che furono, sono e saranno, formano una sola Chiesa: poiché santificati dalla stessa fede e dalla stessa vita [...] diventano un solo corpo»

Explanatio Symboli, PL 52, cl. 871.

Molto più recente fu il considerare le buone opere della *communio sanctorum* una riserva inesauribile, della quale il papa può disporre liberamente.

«Alessandro di Hales è il primo che adopera la parola thesaurus nel senso tecnico che ha conservato da allora. La dottrina si diffuse non senza opposizione, finché trovò la sua perfetta enunciazione ed illustrazione nella bolla papale *Unigenitus* di Clemente VI nel 1343. in essa il tesoro è considerato come un

capitale che Cristo affidò a S. Pietro e ai suoi discepoli, e che si accresce giornalmente, perché più sono gli uomini che dall'impiego di quei mezzi sono condotti sulla buona via e più si accumulano quei meriti»

(J. Huizinga, *L'autunno del medioevo*)